



PROVINCIA DI ORISTANO

**REGOLAMENTO PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO
DELLA PROVINCIA DI ORISTANO DELLE IMPRESE
CHE INTENDONO EFFETTUARE LE ATTIVITÀ
AMMESSE ALLE PROCEDURE SEMPLIFICATE.**

LINEE GUIDA

**Approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 30 del 19.05.2008
In vigore dal 11 giugno 2008**



Titolo I – Principi ed elementi generali di riferimento

Articolo 1 – Finalità ed ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/06 (Testo unico ambientale), del D.Lgs. 4/08 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 152/06), del D.M. 05.02.98 e D.M. 186/2006 nonché di tutte le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia, i procedimenti per l'iscrizione nel Registro Provinciale delle Procedure Semplificate delle Imprese che intendono intraprendere le operazioni di recupero o di autosmaltimento di rifiuti in regime di procedura semplificata.

Articolo 2 - Oggetto

Sono oggetto del presente regolamento:

- Le modalità di presentazione della comunicazione di inizio attività con i relativi allegati tecnici ed amministrativi;
- L'istruttoria tecnica ed amministrativa della pratica;
- I procedimenti per le modifiche, integrazioni, variazioni relative ad iscrizioni già in essere.

Titolo II – Accesso al procedimento semplificato

Art. 3 – Operazioni sottoposte a regime agevolato

Sono soggette all'iscrizione nel Registro della Provincia ai sensi dell'art. 214 del D.Lgs. 152/06 e del D.Lgs. 4/08 le seguenti operazioni:

- a) Autosmaltimento (art. 215 del D.Lgs 152/06 e del D.Lgs. 4/08)
- b) Recupero (Art. 216 del D.Lgs 152/06 D.Lgs. 4/08 e All.ti del D.M. 05.02.98 D.M. 186/06)

Art. 4 – Attivazione della procedura d'iscrizione

Le Imprese che intendono effettuare nel territorio della Provincia di Oristano le operazioni di cui ai punti a) e b), vengono iscritte nel Registro Provinciale delle procedure semplificate a seguito della presentazione della comunicazione d'inizio attività al Servizio Controllo Smaltimento Rifiuti della Provincia.



La suddetta comunicazione, a firma del legale rappresentante dell'impresa, deve essere presentata in duplice copia, di cui una in bollo, in conformità alla modulistica allegata al presente regolamento e corredata della documentazione elencata al successivo Art.5.

La comunicazione d'inizio attività può essere prodotta solo per lo svolgimento delle operazioni di recupero da svolgersi presso impianti/stabilimenti già realizzati al momento della presentazione della comunicazione stessa (art. 216 comma 3 lettera d) del D.Lgs. 152/2006).

L'iscrizione deve essere rinnovata ogni 5 anni e comunque in ogni caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero. Il rinnovo deve essere presentato all'Ufficio competente almeno 3 mesi prima della scadenza.

Se le operazioni di recupero da R1 a R9, riguardano una quantità di rifiuti superiore alle 100 (cento) tonnellate/giorno, l'attività è soggetta a Procedura di verifica di assogettabilità (*screening*) o a VIA; gli estremi di tali provvedimenti dovranno essere riportati nella comunicazione di inizio attività. Nella relazione tecnica allegata alla comunicazione di inizio attività dovrà essere data specifica dimostrazione che le eventuali prescrizioni contenute nei provvedimenti regionali e riferite ad aspetti costruttivi dell'impianto sono già state rispettate con l'esecuzione dei relativi interventi. Anche per eventuali prescrizioni di diversa natura dovrà essere data analoga dimostrazione di ottemperanza.

Art.5 – Documentazione amministrativa e tecnica necessaria per l'iscrizione

Le Imprese che intendono effettuare nel territorio della Provincia di Oristano le operazioni di cui al precedente art. 3, devono allegare alla comunicazione di inizio attività la seguente documentazione amministrativa:

- a) Certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio ovvero, per le sole Imprese artigiane, certificato d'iscrizione all'Albo degli Artigiani, di data non anteriore a tre mesi;
- b) Certificato di vigenza (per le Imprese), di data non anteriore a tre mesi;
- c) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 10 del D.M. 05.02.98 per la gestione dei rifiuti (allegato II).
- d) Indicazione del Responsabile Tecnico delle operazioni attuate, con relativa documentazione comprovante l'accettazione dell'incarico e il possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti;
- e) Certificato Carichi Pendenti della Procura della Repubblica presso il Tribunale, di data non anteriore ai tre mesi, per il Legale Rappresentante dell'Impresa che richiede l'iscrizione, e per il Responsabile Tecnico.
- f) Certificato Generale del Casellario Giudiziario, di data non anteriore ai tre mesi, per il Legale Rappresentante dell'Impresa che richiede l'iscrizione, e per il Responsabile Tecnico.
- g) Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante in corso di validità;



- h) Ricevuta del versamento, effettuato sul C.C. Postale n° 11014099 intestato alla Provincia di Oristano - Servizio Tesoreria, per diritti di iscrizione annuale, come determinato dal Decreto del Ministero dell'Ambiente n° 350 del 21.07.98 (Vedi Tabella di cui al successivo art. 8), specificando nella causale i seguenti dati: Denominazione Ditta, sede legale, Partita IVA, classe di attività e la dicitura "diritti di iscrizione/rinnovo per procedure semplificate".
- i) n.1 marca da bollo da € 14,62.

Le Imprese che intendono effettuare nel territorio della Provincia di Oristano le operazioni di cui al precedente art. 3, devono altresì allegare alla comunicazione di inizio attività la seguente documentazione tecnica:

- a) Progetto e relazione tecnica dell'attività di recupero e/o di autosmaltimento che si intende svolgere, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'art. 214 commi 1, 2, 3, del D. Lgs 4/2008, redatta e firmata da un tecnico abilitato, da cui in particolare risultino:
- attività che si intende svolgere: recupero-autosmaltimento (n.b. nell'autosmaltimento tale forma di riutilizzo deve essere già prevista in sede progettuale)
 - tipo, quantità e caratteristiche dei rifiuti, nel rispetto del D.M. 186/2006
 - ciclo di provenienza dei rifiuti
 - lo stabilimento, la capacità di recupero ed il ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere recuperati, nonché l'utilizzo di impianti mobili
 - qualità delle emissioni e degli scarichi idrici nell'ambiente
 - analisi chimiche se previste dalla normativa tecnica
 - le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivati dai cicli di recupero del mercato al quale ci si riferisce e della valenza economica delle operazioni attuate
 - precauzioni che si intendono adottare per evitare gli impatti negativi sull'ambiente
 - dati tecnici relativi al ciclo di produzione
- b) Planimetria di individuazione dell'impianto/sede operativa sulla base cartografica in scala 1:10.000 (su carta tecnica regionale);
- c) Planimetria della sede operativa in scala adeguata con l'individuazione delle zone di deposito (messa in riserva) di ogni singola tipologia di rifiuto, e della localizzazione degli impianti e dei macchinari utilizzati per l'attività di recupero. Ogni area per la messa in riserva individuata dovrà essere contrassegnata da un numero progressivo. Evidenziare il sistema di regimazione delle acque meteoriche, di delimitazione perimetrale (altezza di recinzioni, muretti, etc.) delle singole aree di



stoccaggio e dell'intera sede operativa, oltre a tutto quanto può essere utile per una esatta comprensione dell'attività;

- d) Estratti di mappa catastale con individuazione e delimitazione grafica delle aree dove si intendono svolgere le operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi di cui alla presente comunicazione;
- e) Scheda informativa sulle tipologie di rifiuto recuperato
- f) Documentazione comprovante la disponibilità dell'area ove è ubicato l'impianto, nonché il rispetto delle norme urbanistiche vigenti (concessione e/o autorizzazione edilizia, agibilità, nulla osta, etc.)
- g) Documentazione comprovante, ove previsto, il rispetto delle norme in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera, contenute nella parte V del D. Lgs 152/06 e del D.Lgs. 4/08;
- h) Documentazione comprovante, ove previsto, il rispetto delle norme in materia di tutela del suolo e tutela delle acque dall'inquinamento, contenute nella parte III del D. Lgs 152/06 e del D.Lgs. 4/08;
- i) Documentazione comprovante, ove previsto, il rispetto delle norme in materia di prevenzione dagli incendi (D.P.R. n. 37 del 12.01.98) o dichiarazione di esonero al rilascio dello stesso emesso da tecnico abilitato, nonché delle norme in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 626/94 e s.m.i.);
- l) Idonea documentazione attestante l'effettivo ed oggettivo utilizzo, delle materie prime e/o delle materie prime secondarie e/o dei prodotti recuperati, in un ciclo di consumo o di produzione (es. fatturazioni di vendita ecc.)
- m) Dichiarazione, a firma del legale rappresentante, che certifichi l'assenza nel raggio di 200 metri di pozzi e/o altre strutture di derivazione e captazione di acque destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse (art. 94 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)
- n) Documentazione cartografica, redatta e firmata da un tecnico abilitato
- o) Quadro riassuntivo delle emissioni prodotte dall'attività di recupero
- p) Scheda tecnica fra quelle contraddistinte con le lettere A, B, C, D, E, F, G allegate al presente regolamento .

Titolo III – Iter del procedimento

Art. 6 - Istruttoria per l'iscrizione

Il Servizio Controllo Smaltimento Rifiuti prenderà in carico le richieste d'iscrizione in ordine cronologico di arrivo a cui potrà derogare solo in caso di motivata urgenza.



Entro i successivi trenta giorni il Servizio esamina le richieste e, in caso di mancanza o insufficienza tecnica della documentazione presentata, chiede le integrazioni al richiedente attraverso raccomandata a.r. Ogni richiesta scritta da parte del Servizio interrompe i termini previsti della procedura d'iscrizione a decorrere dalla data di spedizione.

Dopo l'esame della documentazione e delle eventuali integrazioni il personale del Servizio effettuerà i necessari sopralluoghi per verificare la rispondenza di quanto dichiarato e documentato dal richiedente.

Entro i successivi trenta giorni dal sopralluogo, qualora sia stata riscontrata mancanza o insufficienza tecnica, il Servizio chiede le integrazioni al richiedente attraverso raccomandata a.r.

Ogni richiesta scritta da parte del Servizio interrompe i termini previsti della procedura d'iscrizione a decorrere dalla data di spedizione.

A seguito del risultato positivo dell'esame tecnico-amministrativo della richiesta (che non potrà eccedere i novanta giorni salvo le proroghe per interruzione dei termini) il Dirigente del Settore Ambiente determina l'iscrizione sul Registro assegnandone il numero d'ordine.

Qualora si riscontrasse l'inosservanza delle prescrizioni di Legge o di ogni altra indicazione data dalla Provincia in sede di iscrizione, quest'ultima potrà essere sospesa fino al ripristino delle condizioni imposte, oppure revocata.

Resta impregiudicata l'applicazione di ogni altra sanzione amministrativa o penale in seguito ad eventuali inosservanze di leggi successivamente intervenute.

Art. 7 Prescrizioni relative alle operazioni di recupero

L'impresa dovrà fornire alla Provincia la comunicazione trimestrale delle quantità e provenienza dei rifiuti speciali destinati al recupero.

L'impresa dovrà dotarsi di registro di carico e scarico ai sensi dell'articolo 189 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. regolarmente vidimato dalla Camera di commercio competente per territorio.

Ai sensi dell'art. 190 del d. Lgs 152/06 ha l'obbligo di presentare la dichiarazione annuale dei rifiuti prodotti (MUD) alla Camera di Commercio competente per territorio, entro il 30 aprile di ogni anno successivo a quello di produzione del rifiuto.

Art. 8 Diritti di iscrizione annuale

Il D.M. 350 del 21.07.1998, emanato in attuazione del D.Lgs. 22/97 non è stato abrogato. Di conseguenza si ritiene che tale decreto possa ancora essere utilizzato, in quanto il D.Lgs. 152/06 stabilisce che sono dovuti diritti annuali per la tenuta del Registro, adempimento posto in capo alle Province dal D.Lgs. 4/2008.



I diritti devono essere versati, con le modalità di seguito indicate, in modo che contestualmente alla comunicazione di inizio attività venga allegata la ricevuta del versamento, pena il mancato avvio del procedimento. I successivi versamenti dovranno essere effettuati entro il 30 aprile di ogni anno.

Il mancato pagamento del diritto annuale entro la scadenza stabilita comporta *ex lege* l'automatica sospensione dal Registro.

Il pagamento deve essere effettuato su C/C n. 11014099 intestato alla Provincia di Oristano – Servizio Tesoreria indicando nella causale i seguenti dati: Denominazione Ditta, sede legale, Partita IVA, classe di attività e la dicitura " COD 07/A diritti di iscrizione/rinnovo per procedure semplificate".

Di seguito si riporta la tabella con gli importi relativi alla classe per cui si chiede l'iscrizione:

Classe di attività	Quantità annua di rifiuti	Autosmaltimento	Recupero
Classe 1	Superiore o uguale a 200.000 tonnellate	€ 1.032,91 (£: 2.000.000)	€ 774,69 (£. 1.500.000)
Classe 2	Superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate	€ 619,75 (£. 1.200.000)	€ 490,63 (£. 950.000)
Classe 3	Superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate	€ 464,81 (£. 900.000)	€ 387,34 (£. 750.000)
Classe 4	Superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate	€ 361,52 (£. 700.000)	€ 258,23 (£. 500.000)
Classe 5	Superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate	€ 154,94 (£. 300.000)	€ 103,29 (£. 200.000)
Classe 6	Inferiore a 3.000 tonnellate	€ 77,47 (£. 150.000)	€ 51,65 (£. 100.000)